



COMUNE DI BOLOGNA
L'Assessore

12 giugno 2012

C.F. 53468/2012

Sig.ra Carla Codroma

via Ezio Cesarini n. 1
40129 – Bologna

e p.c. Segreteria Generale
Piazza Maggiore 6
40124 Bologna

OGGETTO: Petizione in merito alla richiesta di destinazione degli oneri di urbanizzazione alla costruzione e/o al miglioramento di strutture comunali al servizio del cittadino.

Gentile Sig.ra Carla Codroma,

in riferimento alla petizione in oggetto, acquisita con PG n. 299181 del 29.12.2011, le fornisco le informazioni di seguito riportate.

L'art. A-24 (Attrezzature e spazi collettivi) della LR 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, comprende tra le attrezzature e gli spazi collettivi anche gli spazi per il culto:

"Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

- a) l'istruzione;*
- b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;*
- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;*
- d) le attività culturali, associative e politiche;*
- e) il culto;*
- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;*
- g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;*
- h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 dell'Allegato."*



COMUNE DI BOLOGNA

L'Assessore

Lo stesso art. A-24 impone il reperimento, negli strumenti di pianificazione comunali (Piano Strutturale Comunale PSC), di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla stessa pianificazione.

Anche la legislazione regionale previgente la LR 20/2000 (LR 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni) richiedeva (art. 46) il reperimento negli strumenti di pianificazione comunale (Piano Regolatore Generale PRG) di quantità minime di standard, con riferimento alle norme nazionali (DM 1444/1968).

Le attrezzature religiose costituivano, anche nella normativa precedente, una componente dei servizi pubblici o di interesse pubblico (servizi di base a livello di quartiere), unitamente al verde pubblico attrezzato, agli impianti sportivi, alle attrezzature di interesse comune (centri civici, ecc.), alle attrezzature scolastiche.

Al contrario di altre Regioni, la Regione Emilia Romagna non si è mai dotata di una legge specifica, pertanto, a tutt'oggi, il riferimento normativo continua ad essere la Delibera del Consiglio Regionale 4 marzo 1998 n. 849 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10 della L 10/77", di cui nel seguito.

La citata sentenza del TAR Toscana è da inquadrare nel giusto contesto normativo, diverso da quello della Regione Emilia Romagna: la LR n. 52/1999 della Regione Toscana ha precisato infatti la "facoltà" e non l'obbligo dei Comuni di devoluzione della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria ad enti religiosi.

Nel caso della nostra Regione non si può pertanto affermare che trattasi di "possibilità".

Ciò non toglie che questa Amministrazione possa in futuro valutare opportuno, pur a normativa regionale invariata, rivedere i criteri utilizzati per i requisiti di ammissibilità e i criteri di riparto inerenti alla quota dei proventi riscossi a titolo di urbanizzazione secondaria da destinare a chiese e altri edifici per servizi religiosi.

Si allegano i riferimenti giuridico-amministrativi per la devoluzione del 7% del contributo di urbanizzazione secondaria ad enti religiosi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Patrizia Gabellini



COMUNE DI BOLOGNA
L'Assessore

ALLEGATI

LR n. 10/1977

Sulla base degli artt. 5 "Determinazione degli oneri di urbanizzazione" e 10 "Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza" la Regione Emilia Romagna ha approvato le tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative indicazioni di procedura per l'applicazione degli oneri stessi;

L'art. 12 "Destinazione dei proventi delle concessioni" individua le tipologie di interventi edilizi e non che vengono successivamente ripresi nella delibera regionale del 1998 di seguito riportata;

Delibera del Consiglio Regionale 4 marzo 1998 n. 849 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli art. 5 e 10 della L 10/77".

La deliberazione regionale disciplina gli adempimenti dei Comuni in ordine alla destinazione dei proventi sopra menzionati, stabilendo che **il riparto della quota percentuale del 7% avvenga d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti** e che i contributi vengano destinati all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese e altri servizi religiosi, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree e, inoltre, ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici (punto 2 "Adempimenti comunali e loro termini"), **intendendosi per attrezzature religiose "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive"**.

La disciplina contenuta nella citata deliberazione regionale è stata recepita dal Consiglio comunale di Bologna con propria deliberazione OdG n. 2 del 1 febbraio 1999: "Determinazione ed applicazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche alle deliberazioni consiliari".

LR n. 31/2002

La LR 31 del 25 novembre 2002 (Disciplina generale dell'Edilizia), all'art.28 - disciplinante gli oneri di urbanizzazione - conferma la suddetta delibera regionale "fino alla rideterminazione delle tabelle parametriche".

Art. 28 "Oneri di urbanizzazione": **conferma la delibera regionale n. 849/98 "fino alla rideterminazione delle tabelle parametriche"**.

La Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto alla rideterminazione delle tabelle parametriche e nella perdurante fase transitoria resta confermata la sopra citata delibera regionale.

Pertanto, il Comune di Bologna destina annualmente una quota pari al 7% dei proventi riscossi nell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria alla voce "chiese e altri edifici per servizi religiosi", il cui riparto fra gli enti religiosi interessati è disciplinato, con espresso riferimento alla fase transitoria in cui restano vigenti le disposizioni



COMUNE DI BOLOGNA

L'Assessore

regionali sopra richiamate e alla deliberazione del Consiglio comunale OdG n. 2/1999, dalle delibere approvate dalla Giunta con Progr. n. 212 del 1 giugno 2004 e Progr. n. 302 del 19 ottobre 2004 "Criteri di riparto della quota percentuale dei proventi riscossi a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a chiese e altri servizi religiosi nella fase transitoria di cui all'art. 28, comma 4 della LR n. 31/02" e "Ulteriori criteri di riparto della quota percentuale dei proventi riscossi a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a chiese e altri servizi religiosi", modificate con deliberazione della Giunta Progr. n. 84 del 16 giugno 2010.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEGLI ENTI RELIGIOSI: Fonti

- Art. 8 Costituzione: "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze."
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1993, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma discriminatrice inserita nell'art. 1 della LR 29/88 (Abruzzo/Testimoni di Geova) legata alla citazione dell'art. 8, comma 3 della Costituzione. Infatti in mancanza dell'intesa con lo Stato italiano, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge ... rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione.
- Delibera della Giunta Municipale PG n. 86450/94: "Riparto delle quote degli oneri di urbanizzazione secondaria destinate a opere religiose" che recita "... purché legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano".
- Delibera del Consiglio Regionale n. 849/98 che recita: "... il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti destina la quota percentuale ..."
- Delibera approvata dal Consiglio Comunale con OdG n. 2 del 1 febbraio 1999: riporta integralmente la dicitura della delibera regionale.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 2002 che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma discriminatrice inserita nell'art. 1 della LR 20/92 (Lombardia/Testimoni di Geova) e fa riferimento alla sentenza precedente.
- L n. 206/03, art. 1, comma 1, "... lo Stato riconosce e incentiva la funzione ... mediante le attività di oratorio o attività similari svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia".
- Delibera approvata dalla Giunta Municipale con Progr. n. 212 del 1 giugno 2004: fa riferimento all' art. 8 comma 3 della Costituzione ed alla legge 206/03.
- Delibera approvata dalla Giunta Municipale con Progr. n. 84 del 16 giugno 2010: **"I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano."**



COMUNE DI BOLOGNA
L'Assessore

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI E NON

In applicazione della delibera n. 84 del 16 giugno 2010, sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:

- ✓ acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose, con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo. Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli.
- ✓ costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficaria, degli enti religiosi beneficiari, destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici e con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria.

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere, risultanti da idoneo computo metrico estimativo, con esclusione delle spese di progettazione ed altri oneri tecnici e finanziari.

Sono finanziabili le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili, quali risultanti dall'atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, se accompagnate da atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto, a cura e spese della proprietà, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Il finanziamento delle suddette spese non può superare il tetto del 60% dell'importo complessivo del programma ammesso che costituisce la base di calcolo per la ripartizione dei contributi annuali fra gli enti richiedenti.

Nell'ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributi o sovvenzioni in genere da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico e/o privato; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall'importo ammissibile a contributo.


Patrizia Gabellini

